



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Circolare n° 178/20

Roma, 21/09/2020

L'Ispettorato del lavoro pubblica le linee interpretative di alcune disposizioni contenute nel DL Agosto in materia di lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con la nota n. 713 del 2020, per chiarire alcuni aspetti applicativi correlati alle misure per l'occupazione introdotte dal decreto Agosto a sostegno di imprese e lavoratori per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Contratti a termine

Con riferimento all'art. 8 del DL Agosto, l'INL, richiamando la norma che prevede fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato senza necessità delle causali di cui al D. Lgs. n. 81/2015 per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, (nel rispetto comunque del termine di durata massima di 24 mesi), chiarisce che la disposizione permetta altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. "periodi cuscinetto" contenuta nell'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

Inoltre la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre p.v. sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Infine viene chiarito definitivamente che l'art. 8 del DL Agosto ha abrogato la disposizione (legge di conversione del DL 34/2020) che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell'attività lavorativa causata dall'emergenza COVID-19. Al riguardo, l'Ispettorato ritiene che la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata "neutrale" in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

L'art. 14 del D.L. n. 104/2020 proroga il divieto e la sospensione dei licenziamenti esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione di cui all'art. 1 dello stesso D.L.;
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legge.

In riferimento a queste disposizioni, l'Ispettorato specifica che il divieto di licenziamento, sembra operare per il solo fatto che l'impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione.

In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all'esonero dal versamento contributivo.

La nota tratta anche degli esoneri contributivi in relazione sia al non utilizzo della CIG, sia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, oltre alla proroga dei termini di riscossione coattiva. Per un ulteriore approfondimento, si trasmette in allegato il testo completo del nota INL n. 713/2020.

All. n.1: Nota INL 713/2020